SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 906)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BACICCHI, MARGOTTO, GHERBEZ Gabriella, TOLOMELLI e GATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1980

Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scorso mese di gennaio, una delegazione della Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati effettuò una visita ricognitiva alle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia colpite dai sismi del 1976, al fine di verificare lo stato della ricostruzione ed in particolare l'efficacia dei provvedimenti legislativi a suo tempo adottati dal Parlamento in favore delle popolazioni colpite.

Nell'occasione emersero vari problemi che devono essere affrontati perchè l'opera di ricostruzione possa essere accellerata. Tra questi si ritiene che si possa affrontare con sollecitudine e risolvere positivamente una delle situazioni di disagio che la legge 8 agosto 1977, n. 546, ha comportato, per responsabilità che sicuramente non competono al Parlamento, ed è quella del servizio militare dei giovani residenti alla data del sisma nei comuni colpiti.

A suo tempo, il Parlamento, ai fini di sopperire alle esigenze delle famiglie e delle popolazioni colpite, dispose la dispensa dalla prestazione del servizio militare di leva per gli anni dal 1975 al 1977 per i giovani residenti nei comuni maggiormente colpiti, mentre a coloro che risiedevano negli altri comuni colpiti veniva concesso di optare per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Quest'ultima facoltà acquistava efficacia in virtù della legge 8 agosto 1977, n. 546, per l'intero territorio terremotato fino al 1981.

Alla fine dello scorso aprile, risultavano pervenute oltre 7 mila domande, di cui circa

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

4 mila soddisfatte. Questo significa che più di 3 mila giovani sono nelle liste di attesa, che durano ormai parecchi mesi. I piani di utilizzo dei giovani finora predisposti dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non sono in grado di aumentare il tasso di assorbimento dei giovani nelle strutture pubbliche, per cui se il Parlamento non assume provvedimenti adeguati, la situazione si avvia a divenire insostenibile.

Di fronte ad una elevatissima richiesta di lavoratori delle più diverse qualificazioni, infatti, ad alcune migliaia di giovani friulani è negata la possibilità di accedere ad un inserimento nel mondo del lavoro in maniera definitiva, a causa della lunga attesa, di incerta durata, dell'arruolamento. Si accentuano così per essi le forme di lavoro precario, con tutti i rischi conseguenti di lavoro « nero » e di sfruttamento.

Gli obiettivi che ci proponiamo con questo disegno di legge tendono dunque a dare risposte positive ai problemi più sopra prospettati.

L'articolo 1 prevede l'esonero immediato per i giovani soggetti ad obblighi di leva negli anni dal 1979 al 1983 residenti nei comuni maggiormente colpiti dai sismi del 1976. Tale esonero, in base ai dati forniti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, non influisce sulla disponibilità di giovani che vengono effettivamente arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco annualmente.

Infatti, rimanendo con l'articolo 2 la facoltà per i giovani di leva dei comuni colpiti individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, fatti salvi gli esoneri di cui al precedente articolo, di optare per l'arruolamento nei vigili del fuoco, non c'è pericolo di diminuire i piani di utilizzo che la Regione ha finora predisposto.

L'articolo 3, al fine di dare certezza ai giovani, stabilisce che le attese di arruolamento non possono superare la durata di dodici mesi, nel qual caso i giovani vengono collocati a domanda in congedo illimitato. Stante l'urgenza del provvedimento, auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano, alle stesse condizioni e con le modalità ivi indicate, ai cittadini soggetti ad obblighi di leva negli anni dal 1979 al 1983.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delle province di Udine e Pordenone, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, fruiscono negli anni dal 1979 al 1983 delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 3.

I soggetti di cui all'articolo 2, trascorso il periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza che l'arruolamento stesso abbia avuto luogo, sono collocati, a domanda, in congedo illimitato.